

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Oropa in Comune di BIELLA ad uso Civile, (irrigazione Giardino Botanico e alimentazione stagno e laghetto adibiti a coltivazione di piante acquatiche), assentita all'Amministrazione del Santuario di Oropa con D.D. n.1198 del 29 luglio 2024. PRAT. 192AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.198 del 29 luglio 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'Amministrazione del Santuario di Oropa, con sede in via Santuario di Oropa n. 480 - 13900 BIELLA - (Cod. fiscale: 00181510025) – la licenza di attingimento d'acqua, dal torrente Oropa, in Comune di BIELLA, per scopi Civili;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di un pozzetto sifone, situato in fregio al torrente Oropa e tramite una tubazione in PVC, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 3 – corrispondenti a un volume massimo annuo di prelievo di circa 94.608 metri cubi, con obbligo di restituzione delle colature nello stesso corpo idrico, circa 240 metri a valle dell'Orto Botanico;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Civile (irrigazione di un Giardino Botanico, alimentazione di uno stagno e di un laghetto annessi alla struttura e adibiti alla coltivazione di piante acquatiche);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno pregiudicare le difese del torrente Oropa;

ai sensi dell'art. 6 - comma 2 del regolamento regionale n° 14/R/2021 e ss.mm.ii. l'esercizio dei prelievi con portata inferiore o uguale a 5 litri al secondo, (come quello in esame), è consentito anche in deroga al valore del Deflusso Ecologico;

non potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corpo idrico e dovrà essere sospeso il prelievo ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata dell'acqua, dietro richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI